

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. Il broker deve analizzare i rischi, gestire il portafoglio polizze, assistere l'Ente nella predisposizione di nuovi bandi e nella gestione dei sinistri. L'incarico è regolato dal Codice delle Assicurazioni Private e dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Per la natura fiduciaria e altamente specialistica dell'incarico non è previsto che lo stesso possa essere subappaltato.

Art. 2 - Prestazioni richieste al Broker

L'affidatario deve svolgere le seguenti attività:

- **Analisi dei rischi:** valutare le esposizioni al rischio dell'Ente e proporre aggiornamenti.
- **Gestione polizze:** monitorare le scadenze e gestire i rapporti con le Compagnie.
- **Assistenza bandi:** redigere capitolati e documenti tecnici per le gare di rinnovo assicurativo.
- **Gestione sinistri:** curare l'istruttoria, la trattazione e la liquidazione dei sinistri, compresi quelli pregressi.
- **Assistenza costante all'Ente in tema assicurativo:** analisi utili, assistenza predisposizione documenti, interazione con gli uffici dell'Ente.

Art. 3 - Compenso e modalità di pagamento

- Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di cui al presente affidamento non comporta alcun onere diretto, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico dell'Ente Parco del Ticino.
- Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto (es. procedura applicabile, numero Identificativo di Gara ecc...) il valore presunto dell'appalto si stima in € 52.456,75, commisurato alla durata del servizio.
- Il compenso del Broker (provvigione) è a totale carico della Compagnia di Assicurazione aggiudicatrice dei contratti.
- È vietato al Broker percepire ulteriori compensi dall'Ente.
- Resta salvo quanto specificato al successivo articolo 10 in merito al subentro.

Art. 4 – Pagamento dei premi assicurativi

- Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato dal Parco del Ticino al Broker; il Broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio a favore del Broker concretizza il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del c.c.
- A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere al Parco del Ticino, a mezzo PEC ed email, i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Ente.
- Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.
- Il Broker si impegna a rilasciare al Parco del Ticino le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

- Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Imprese assicurative entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

Art. 5 - Durata del Contratto

- L'appalto ha una durata di **anni 5** con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
- È esclusa la tacita rinnovazione.

Art. 6 – Spese ed oneri accessori

- Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all'esercizio dell'incarico.
- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del Broker.

Art. 7 - Garanzia definitiva

- In conformità a quanto disposto dall'art. 53 c.4 D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del servizio, in considerazione della natura della prestazione consistente in attività intellettuale, di supporto, analisi del rischio e gestione dei rapporti con le compagnie e non comporta alcun onere diretto da parte dell'Ente. Ne deriva la remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare danno alla Stazione Appaltante che verrebbe in ogni caso coperto dalla specifica polizza RC Professionale richiesta.

Art. 8 - Requisiti di partecipazione

- **Requisiti di ordine generale:**
 - ~ insussistenza di un qualsiasi motivo di esclusione previsto dal D.lgs. 36/2023.
- **Requisiti di idoneità professionale** di cui all'art. 100 del D.lgs. 36/2023:
 - ~ essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto di appalto;
 - ~ iscrizione alla Sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I.) istituito dall'articolo 109 del D. Lgs. n. 209/2005; .
- **Requisiti di capacità tecnico-professionale:**
 - ~ di aver annoverato come clienti, nel triennio precedente alla data d'indizione del presente affidamento, almeno 5 enti Locali/Amministrazioni Pubbliche fra cui, almeno un ente gestore di aree protette;
 - ~ Possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità, per attività coerente con l'attività oggetto dell'affidamento, emessa da Ente autorizzato;
- **Requisiti di capacità economico-finanziaria:**
 - ~ possesso di una polizza di RC Professionale con un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (Euro cinque milioni);
 - ~ aver intermediato nell'ultimo biennio 2024-2025 premi lordi assicurativi per un importo pari ad almeno € 500.000,00 (Euro cinquecentomila), di enti pubblici;

I requisiti previsti devono essere posseduti dal partecipante, in data antecedente al termine di presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 9 – Obblighi delle parti contraenti

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- ~ svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse della Stazione Appaltante e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite;
- ~ garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
- ~ garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- ~ non sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Parco del Ticino se non preventivamente autorizzato;
- ~ impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, del disciplinare e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- ~ in sede di aggiudicazione la Società dovrà indicare un responsabile avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del Servizio, nonché la composizione dello staff di interfaccia con l'Ente e le loro competenze.
- Il responsabile avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.
- L'offerente dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'Ente in caso di urgenza.
- Il Parco del Ticino si riserva la facoltà di accettare in tutto o in parte le proposte formulate, e si impegna a:
 - ~ non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
 - ~ rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'affidamento delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
 - ~ fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.
- È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.
- Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né è in grado di impegnare in alcun modo l'Ente se non previa esplicita autorizzazione.
- L'aggiudicatario dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 c.c.
- Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi competenti.
- Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.
- Il Broker risponde, altresì, dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato.

- È a carico del broker la stipulazione di polizza di assicurazione R.C. per negligenza o errori professionali prevista dal D.lgs 209/2005 e s.m.i. per tutta la durata contrattuale.
- Il broker aggiudicatario dovrà inoltre collaborare con l'attuale Broker incaricato dall'Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, come da codice deontologico e principi generali in materia. A tal fine l'aggiudicatario si impegna a prendere accordi con l'attuale broker per concordare il trasferimento dei sinistri, delle polizze e delle relative appendici, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici. Parimenti l'aggiudicatario si impegna inoltre, alla scadenza del contratto, a fornire tutta la documentazione necessaria all'eventuale subentro di un nuovo broker.

Art. 10 – Subentro

- Obbligo di **subentro** senza soluzione di continuità nella gestione delle polizze e dei sinistri pendenti lasciati dal broker precedente.
- In caso di scadenza anticipata del contratto, il broker, su richiesta dell'Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o all'Ente medesimo.
- Il contraente dovrà, a seguito della scadenza del contratto o di revoca del medesimo, consentire ogni più ampia collaborazione per il subentro del nuovo broker o dell'Ente, anche trasmettendogli ogni documentazione, informazione, statistica, notizia ecc., rendendola disponibile sia in formato cartaceo che digitale.
- I contratti assicurativi in essere presso l'Ente hanno validità fino al **30 giugno 2027** con frazionamento semestrale del premio.
- In conformità alle norme di autoregolamentazione professionale e ai codici deontologici degli intermediari assicurativi, resta espressamente inteso che **le provvigioni relative alla rata di premio semestrale con scadenza gennaio 2027 rimangono di spettanza esclusiva del Broker cessante**, in quanto firmatario e gestore dell'annualità assicurativa d'origine.
- Il Broker subentrante (nuovo aggiudicatario) presterà l'attività di gestione, assistenza e consulenza sui contratti in corso a partire dalla data di decorrenza del presente incarico (**1° ottobre**) in modo totalmente gratuito e senza diritto a storni o compensi provvigionali per le rate residue dell'annualità in corso.
- Il diritto del nuovo Broker alla percezione delle provvigioni decorrerà esclusivamente sui premi relativi alle **successive annualità assicurative con effetto dal 30 giugno 2027**, siano esse derivanti da rinnovo, proroga o emissione di nuove coperture a seguito di procedure di gara.

Art. 11 - Obblighi di riservatezza e Conflitto di Interessi

- Il Broker deve trattare i dati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
- È fatto divieto al Broker di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, pena la risoluzione del contratto.

Art. 12 - Penali

- Il Parco del Ticino si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di verificare l'esatta osservanza del capitolato speciale e di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire il corretto svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.
- In caso di inadempimento delle prestazioni, l'Ente applicherà penali pecuniarie per Euro 78,00 per ogni giorno di ritardo. Rimane in capo al broker la responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare all'Ente da tali ritardi o altre inadempienze.

Art. 13 - Subappalto e cessione del contratto

- È fatto assoluto divieto al Broker aggiudicatario di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto. Trattandosi di servizio di natura intellettuale, dovrà restare in capo all'appaltatore l'esecuzione dello stesso, pena la nullità del contratto.
- In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
In considerazione della specificità e peculiarità nonché della natura intellettuale del servizio non sarà consentito il subappalto del servizio.

Art. 14 – Norme finali

- Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice e alle norme del codice civile.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Claudio De Paola

[Firma digitale]